



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 maggio 2022

Deliberazione n.2022/11/115

Oggetto:. Nota Prefettura di Avellino acquista al protocollo consortile al n. 2697 del 19 maggio 2022. Schema "Protocollo d'intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella Provincia di Avellino". Provvedimenti

L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di maggio alle ore 17.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la nota acquisita al protocollo consortile al n. 2697 del 19 maggio 2022, avente ad oggetto: "Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro" con la quale la Prefettura di Avellino ha trasmesso lo schema del "Protocollo d'intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella Provincia di Avellino";

Tenuto conto che l'obiettivo dell'iniziativa, di cui il Consorzio è ente promotore, è quello di dotare il territorio irpino di uno strumento che contribuisca a favorire l'analisi del fenomeno, la condivisione di elementi informativi attraverso incontri periodici di monitoraggio e l'individuazione di best practices;

Visto lo schema di Protocollo e ritenuto di dover autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del documento definitivo;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto dello schema del "Protocollo d'intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella Provincia di Avellino", trasmesso dalla Prefettura con nota acquisita agli atti il giorno 19 maggio 2022 al n.2697, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo definitivo;
- 4) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici nonché al Responsabile dell'Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui al D. Lgs 33/2013.

A



SCHEMA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'anno 2022, il giorno ... del mese di, presso la sede della Prefettura di Avellino

Gli enti promotori:

- Prefettura di Avellino;
- Regione Campania
- Provincia di Avellino
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino
- INAIL di Avellino
- INPS di Avellino
- ASL Avellino
- Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino
- CGIL
- CISL
- UIL
- ASI
- Confindustria
- Confcommercio
- ANCE
- CNA
- Coldiretti
- Confapi
- CLAAI
- CIA
- Confartigianato
- ANMIL Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro AV

Promuovono e sottoscrivono il seguente Protocollo d'Intesa

PREMESSO CHE

- la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, in tutti i settori pubblici e privati, si iscrive nel novero del più ampio diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost. quale diritto fondamentale dell'individuo;
- la sicurezza dei lavoratori costituisce altresì un valore sociale riconosciuto e disciplinato dal legislatore statale, in conformità all'art. 117 della Costituzione, con un complesso normativo che delinea un articolato sistema di promozione e che coinvolge soggetti istituzionali e parti sociali nella realizzazione di iniziative e programmi di intervento finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- gli Enti e le Amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, ciascuno nel proprio ambito, così come le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono impegnati in attività finalizzate a garantire la piena attuazione della disciplina legislativa e contrattuale ed alla promozione della salute e della sicurezza attraverso azioni diversificate nei settori della vigilanza, della formazione, dell'informazione e dell'assistenza alle imprese;
- al fine di mitigare l'incidenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro nel territorio della provincia di Avellino si rende necessario un ulteriore impegno sinergico e coordinato delle Istituzioni e delle parti sociali volto ad individuare e realizzare percorsi condivisi che contribuiscano concretamente al contrasto del fenomeno e all'affermazione della legalità, tanto più nell'attuale momento storico ancora caratterizzato da una significativa curva epidemiologica da Covid-19 che aveva portato all'adozione di un articolato sistema di misure di contenimento del contagio, in particolare nei luoghi di lavoro;
- la proficua sinergia interistituzionale già posta in essere durante quella emergenza epidemiologica tra gli Enti a vario titolo competenti per la vigilanza in ordine al rispetto dei protocolli condivisi tra Governo e parti sociali per la prevenzione del contagio da Covid-19 nei vari ambienti di lavoro, ha consentito di analizzare l'attività delle imprese operanti nel territorio provinciale, compresi i profili attinenti il rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, contribuendo al contempo alla prevenzione dei fenomeni infortunistici;
- per ridurre in modo determinante l'incidentalità correlata al lavoro è necessario affiancare all'attività di vigilanza e controllo posta in essere dagli organi competenti un intervento di più ampio respiro, finalizzato allo sviluppo di iniziative di prevenzione, formazione e informazione, elevando il livello di consapevolezza e la capacità di percepire il rischio,

soprattutto negli ambienti lavorativi maggiormente vulnerabili e più esposti - sulla base dell'andamento del fenomeno infortunistico in questo ambito provinciale - al rischio di infortuni, concentrando quindi le iniziative sui settori dell'edilizia, dell'agricoltura e della logistica,

in particolare, occorre implementare strumenti e iniziative attraverso cui affrontare la tematica della sicurezza sul lavoro in chiave congiunta e coordinata, promuovendo una strategia comune volta a implementare l'efficacia e l'efficienza delle azioni volte a prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro, e rendendo più incisive e mirate le iniziative a tutela della salute dei lavoratori attraverso la valorizzazione del contributo specifico di tutti gli attori coinvolti.

CONSIDERATO CHE

- le parti firmatarie intendono delineare un efficace modello di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro nei settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico, nella consapevolezza che la tutela del diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro non può prescindere da una sempre più diffusa formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- gli altri ambiti strategici in cui sviluppare iniziative congiunte a tutela della salute dei lavoratori sono l'analisi dei dati del fenomeno infortunistico, grazie anche allo sviluppo di un sistema integrato di scambio informativo tra i soggetti istituzionali deputati alle attività di verifica, nonché i controlli sul rispetto della normativa di settore, anche per il contrasto del lavoro irregolare e sommerso, anche attraverso la valorizzazione del modello operativo dei sopralluoghi congiunti da parte degli Enti preposti a svolgere funzioni di vigilanza;
- **RILEVATA**, in particolare, l'utilità di costruire un sistema di analisi congiunta dei dati da parte delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro e delle parti sociali, al fine di svolgere in questo ambito provinciale un attento monitoraggio dell'andamento del fenomeno infortunistico che consenta di meglio orientare le iniziative previste dal presente Protocollo;
- **RILEVATA**, inoltre, l'esigenza di accrescere la cultura e la pratica della sicurezza sul lavoro, sviluppando iniziative e diffondendo contenuti che consentano di elevare il livello di formazione e di conoscenza dei lavoratori e dei datori di lavoro sugli obblighi, i divieti e le buone pratiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso il ruolo e l'attività degli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- **RITENUTO** altresì, utile sviluppare iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prima formazione sulla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli studenti, in particolare degli istituti tecnico-professionali, e finalizzate a promuovere la cultura della sicurezza in un momento antecedente all'ingresso nel mondo del lavoro;
- **CONSIDERATE** le competenze e le iniziative promosse dalla Regione Campania in tema di formazione nella materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per sviluppare la cultura della prevenzione e realizzare azioni ed eventi informativi, oltre che per favorire percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale;
- **VISTE**:
 - D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico" di salute e sicurezza sul lavoro e ss. mm. ii.;
 - D.Lgs. 124/2004 recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'art. 8 L. 30/2003;
 - Dlgs 08.03.2006 n. 139, art. 14, comma 2, lett. g), nonché i decreti del Ministero dell'Interno del 14.3.2012 e 02.09.2021, in ordine ai servizi svolti dal Corpo dei Vigili del Fuoco, in materia di formazione antincendi per il personale addetto alla prevenzione e all'intervento antincendio nei luoghi di lavoro;
 - D.Lgs. 149/2015 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 183/2014;
- **VISTO**, altresì, l'art. 2 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 e il Decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017, che attribuiscono all'Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti nel comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituzione dell'Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro

È costituito presso la Prefettura di Avellino l'*Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro*, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, con la partecipazione dei soggetti sottoscrittori del presente atto, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici e privati competenti nella tematica trattata. L'Osservatorio:

- a) monitora il fenomeno degli infortuni nei luoghi di lavoro nei settori più a rischio, attraverso la raccolta continua delle segnalazioni degli infortuni e delle informazioni provenienti dai soggetti accreditati, attraverso appositi *report*;
- b) individua le strategie di intervento territoriale e programma le relative attività, stabilendo modalità anche innovative di intervento degli enti istituzionalmente competenti, ma anche forme organizzative gestionali più adatte all'attuazione degli interventi di prevenzione degli incidenti, grazie anche a moduli informativi più efficaci;
- c) cura lo sviluppo dei rapporti tra i diversi soggetti (istituzionali e non) nonché le forme di collaborazione ritenute più idonee;
- d) propone l'estensione del Protocollo ad altri soggetti aderenti;
- e) vigila sull'attuazione degli interventi da parte dei soggetti coinvolti e sulla qualità degli interventi realizzati, favorendo la più ampia diffusione e condivisione delle "buone pratiche" sviluppate a livello territoriale;
- f) a seguito dell'attività di monitoraggio svolta, approva eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo;

L'Osservatorio si riunisce con cadenza semestrale, su convocazione del Prefetto, ma anche in tempi più ridotti, in composizione ridotta, in relazione a specifiche problematiche di interesse.

Art. 2

Monitoraggio dell'andamento del fenomeno infortunistico nella provincia

1. La Regione Campania, la Provincia di Avellino, l'ITL Avellino, l'ASL Avellino, l'INAIL e l'INPS di Avellino svolgono, in collaborazione con le Associazioni rappresentative dei lavoratori e con le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro firmatarie del presente Protocollo, un'attività di analisi condivisa dei dati disponibili relativi agli infortuni e agli incidenti sul lavoro occorsi in questa provincia, tenendo conto anche dell'andamento economico, dei livelli occupazionali, nonché delle tipologie contrattuali e dei livelli di formazione dei lavoratori coinvolti.
2. Gli esiti di tale attività sono sintetizzati in report semestrali congiunti di monitoraggio dell'andamento del fenomeno infortunistico nell'ambito di questa provincia.
3. Entro il primo semestre dell'anno successivo, i report sono presentati alla Prefettura in seno all'Osservatorio Provinciale, anche al fine di orientare le ulteriori iniziative che saranno poste in essere nell'ambito della prevenzione, formazione e controlli.

Art. 3

Attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione

1. La Regione, la Provincia, l'ITIL, l'ASL, l'INAIL, l'INPS, le Associazioni rappresentative dei lavoratori e le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro sviluppano e promuovono, anche in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco per gli aspetti di sicurezza in materia antincendio, la Camera di Commercio, con ANMIL Avellino e con gli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mirate iniziative di formazione ed informazione rivolte ai lavoratori e ai datori di lavoro in ordine ai rischi professionali presenti nei rispettivi ambiti di attività, finalizzate ad accrescere la cultura e la pratica della sicurezza e a promuovere il ruolo degli attori della prevenzione, con particolare attenzione ai settori delle costruzioni, dell'agricoltura e della logistica.
2. Gli stessi soggetti, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale di Avellino, oltre che con la Camera di Commercio, con ANMIL, e con gli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sviluppano e promuovono iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prima formazione rivolte agli studenti, in particolare delle scuole secondarie di secondo grado, anche attraverso l'intervento di soggetti in possesso della qualifica di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6, co. 8, lett. m-bis del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'Ufficio scolastico territoriale di Avellino diffonde dette iniziative tra gli Istituti scolastici della provincia, al fine di assicurare la più ampia circolazione dei contenuti proposti.
3. Gli stessi soggetti predispongono, con cadenza annuale, un programma congiunto di tutte le iniziative organizzate. Preliminarmente all'avvio di ciascun anno, nel mese di dicembre il programma è presentato in Prefettura in seno all'Osservatorio Provinciale. Con le stesse modalità, nel mese di giugno di ciascun anno sono presentate le eventuali integrazioni del programma e le eventuali modifiche introdotte.
4. Le Associazioni datoriali assicureranno la loro piena collaborazione, mettendo a disposizione le competenze specialistiche necessarie a facilitare l'interazione soprattutto con le piccole e medie imprese, promuovendo presso i propri iscritti l'implementazione e il continuo aggiornamento dei "sistemi di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori" sulla base delle linee guida INAIL, anche attraverso adeguate forme di sostegno informativo (tramite appositi sportelli) e finanziario. In particolare, verranno promosse attività quali *check-list* sulle

valutazioni dei rischi, predisposizione di Linee guida e Vademecum, scambio di buone pratiche, erogazione di formazione specifica su procedure e comportamenti.

5. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a realizzare percorsi di formazione e di valorizzazione delle figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Preposti, assicurando un ruolo propositivo ed una incisiva funzione di controllo interno ai sistemi aziendali in materia di sicurezza, così da promuovere una sempre maggiore sensibilità dei lavoratori ai temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi di infortuni sul lavoro.

Le risultanze delle attività formative e gli strumenti operativi messi a punto saranno resi noti alla Prefettura con *report* periodici in seno all'Osservatorio Provinciale.

Art. 4

Attività di controllo

Nella consapevolezza che l'inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza sociale è concausa non secondaria degli infortuni sul lavoro, e che pertanto emerge la necessità di accompagnare le iniziative di prevenzione con una sempre più incisiva attività degli organi di vigilanza competenti, ciascuno nel proprio ambito, da sviluppare con modalità coordinate e integrate, la Prefettura, d'intesa con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ITL, l'ASL, l'INAIL, e l'INPS, con cadenza quadrimestrale definisce un calendario di sopralluoghi congiunti da parte degli Enti preposti a svolgere funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ove necessario con l'ausilio delle forze dell'Ordine territorialmente competenti.

A tal fine la programmazione dell'attività di controllo terrà anche conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio delle aziende a maggiore rischio di incidenti, svolta in seno all'Osservatorio Provinciale. Le parti individueranno, inoltre, le modalità più idonee per evitare sovrapposizioni e duplicazioni e per la condivisione degli esiti complessivi dei controlli effettuati, rilevando tempestivamente eventuali criticità e definendo le conseguenti azioni correttive.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'ITL, l'ASL, l'INAIL, e l'INPS riferiscono le risultanze dei sopralluoghi alla Prefettura, in seno all'Osservatorio Provinciale. Al riguardo, predispongono, con cadenza annuale, un documento informativo congiunto, con dati aggregati e in forma anonima, delle risultanze dei sopralluoghi congiunti. Entro il mese di marzo di ogni anno, i documenti informativi sono presentati in Prefettura in seno all'Osservatorio Provinciale, anche al fine di orientare le iniziative che saranno poste in essere negli altri ambiti di intervento del presente Protocollo.

Art. 5

Ulteriori e specifiche iniziative nei settori maggiormente vulnerabili

Attesa l'importanza di perseguire in modo concreto gli obiettivi strategici cui è rivolto il presente Protocollo teso al rafforzamento degli standard di prevenzione sulla sicurezza e sulla regolarità nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori che presentano i profili di rischio più gravi nell'ambito di questa provincia, come in special modo nel comparto delle costruzioni, ma anche nell'agricoltura e nelle aziende che praticano attività di logistica e carico/scarico, formerà oggetto di analisi e definitiva redazione l'ipotesi di Addendum - elaborata sulla falsariga di analoghe, positive iniziative in altri contesti territoriali e che fa parte integrante del presente Protocollo - in tema di cantieri edili, contenente alcune linee di approfondimento sul fronte della formazione, della sicurezza, della regolarità sul lavoro e vigilanza, e al quale faranno seguito, altresì, similari documenti nel settore dell'agricoltura e della logistica.

L'Addendum dovrà sviluppare ulteriormente gli indirizzi contenuti nell'ipotesi sopra richiamata, ad opera degli enti competenti sottoscrittori del presente Protocollo, attraverso specifici momenti di confronto e scambio per elaborare iniziative finalizzate a potenziare l'efficacia degli strumenti messi in campo, quali *in primis* l'adozione di un manuale operativo utile per la conoscenza non solo a favore delle imprese, delle figure della prevenzione, quali il coordinatore per la sicurezza, e del committente, ma anche per gli enti stessi di vigilanza.

Art. 6

Trattamento dati personali

Le procedure necessarie all'attuazione del presente Protocollo d'intesa saranno realizzate nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Art. 7

Oneri

Dalla sottoscrizione del presente Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 8

Durata del Protocollo e future adesioni

1. Il presente Protocollo ha durata biennale dal momento della sua sottoscrizione, e può essere rinnovato con l'accordo di tutte le parti.
2. Il presente Protocollo può essere esteso anche ad altri Enti, qualora interessati, nel rispetto delle disposizioni previste dall'accordo.

Avellino, ... 2022

- Prefettura di Avellino,
- Regione Campania- Formazione professionale
- Provincia di Avellino
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino
- INAIL di Avellino
- INPS di Avellino
- ASL Avellino
- Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino
- CGIL
- CISL
- UIL
- ASI
- Confindustria
- Confcommercio
- ANCE
- CNA
- Coldiretti
- Confapi
- CLAAI
- CIA
- Confartigianato
- ANMIL Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro AV

IPOTESI ADDENDUM

" GUIDA AL LAVORO SICURO "

(prime linee di approfondimento)

FINALITA'

Le costruzioni sono un settore a rischio di infortuni gravi e mortali e primo settore, insieme all'agricoltura, per numero totale di morti in questa provincia.

Secondo i dati forniti sull'andamento degli infortuni sul lavoro, tra gli infortuni mortali verificatisi nelle costruzioni, molti sono dovuti ad una caduta dall'alto, per sfondamento delle coperture, da ponteggi, impalcature o scale portatili, utilizzati in assenza di adeguate misure di prevenzione.

Altrettanto importante è la presenza di lavoro irregolare, di situazioni di elusione contributiva, rapporti di lavoro full-time denunciati come part-time e altrettanto frequente è il ricorso all'impiego di soggetti con partita IVA che mascherano rapporti di lavoro subordinati e non ultimo la presenza di lavoratori in nero. Situazioni che incidono ad aggravare il fenomeno infortunistico. Le situazioni di rischio di infortunio sono collegate alla mancanza delle misure di protezione che danno, poi, origine agli episodi di infortunio.

Fondamentale appare, quindi, un coordinamento fra Enti e Parti sociali, realizzato dalla Prefettura anche attraverso l'Osservatorio che si intende costituire con il Protocollo d'Intesa, per potenziare le attività di prevenzione, con strategie di vigilanza e promozione della salute rivolte in particolare al settore delle costruzioni, ma anche sollecitando un confronto e uno scambio di esperienze su argomenti di vivo interesse e che stanno alla base delle situazioni di pericolo di sicurezza e di illegalità del lavoro nei cantieri e che aggravano il fenomeno degli infortuni e di lavoro irregolare e nero, creando un mercato parallelo a svantaggio delle imprese che lavorano nel rispetto della legge.

Gli enti e le associazioni potranno in particolare, discutere e affrontare gli aspetti tecnici e giuridici e produrre a conclusione dei lavori un manuale, che potrebbe essere organizzato in tre parti: 1. Sicurezza e salute nei cantieri. 2. Regolarità dei rapporti di lavoro. 3. Committente di opere edili.

Ciò potrà servire a dare delle risposte alle domande più frequenti per le situazioni critiche che più sovente si rilevano nei cantieri, sia sotto il profilo della sicurezza che della regolarità dei rapporti di lavoro, venendo in tal modo a rappresentare un valore aggiunto di conoscenza non solo per le imprese, per le figure della prevenzione, quali il coordinatore per la sicurezza e il committente, ma anche per gli enti stessi di vigilanza.

1. SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI EDILI

Il rischio di caduta dall'alto e rischio di seppellimento, sono tra le cause maggiori di infortuni gravi e mortali nei cantieri. Pur essendo rischi sempre presenti nella maggior parte delle lavorazioni di opere edili, vengono in molti casi sottovalutati se non anche ignorati.

Se l'assenza di protezioni nel rischio di caduta dall'alto è una situazione ricorrente, non è infrequente incorrere in altre criticità dovute ad opere provvisorie carenti quali ad esempio: ponteggio incompleto, realizzazione in difformità dallo schema tipo, mancanza del progetto/calcolo, ponti su ruote a torre/trabattelli incompleti privi di elementi, piani di calpestio non sicuri, aperture nei solai o lucernai non protette, scale prive di parapetto, parapetti con scarso grado di resistenza o incompleti.

Anche nei lavori eseguiti in presenza di scavi in molti casi l'inclinazione delle pareti di scavo non sono adeguate alle caratteristiche del terreno e non sono presenti adeguate protezioni.

Situazioni di rischio inaccettabili, ossia sotto il minimo etico di sicurezza come definito dal Piano Nazionale Edilizia, in quanto ad elevato pericolo di infortunio mortale o grave, ed in presenza delle quali si devono assolutamente sospendere le lavorazioni e adottare immediatamente idonee protezioni, possono essere:

- Lavori sopra i 3 metri in totale assenza di opere provvisorie o con estese carenze di protezioni.
- Lavori su superfici "non portanti" (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale.
- Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione.

Altrettanto importanti sono i cantieri su strada in cui è presente un rischio importante di investimento, non solo per i lavoratori ma anche per le persone esterne al cantiere.

Di seguito si riportano le situazioni di rischio più frequenti e le misure di protezione da attuare nei lavori in quota, su superfici non portanti ed in presenza di scavi, affrontando quindi i rischi di caduta dall'alto, di sfondamento della superficie ed infine di seppellimento negli scavi a platea od a trincea e nei lavori stradali contro il rischio di investimento.

LAVORI IN QUOTA

Per lavori in quota si intende: "attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art.107 del D.Lgs 81/08)."

I rischi nell'esecuzione di lavori in quota principalmente sono:

- caduta dall'alto;
- sfondamento di superfici "non portanti"

In presenza di pericolo di caduta dall'alto nei lavori in quota si deve prevedere l'adozione di adeguate opere provvisorie, ponteggi, parapetti e/o precauzioni, che seguendo lo sviluppo dei lavori siano idonee ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose. Queste devono essere realizzate a regola d'arte, proporzionate, resistenti e mantenute per l'intera durata dei lavori.

Non meno importante è l'adozione di protezioni nei lavori che non sono lavori in quota, ma che durante la loro esecuzione presentano comunque del rischio di caduta dall'alto; ad esempio: presenza di aperture su muri prospicienti il vuoto, su solai, presenza di lucernai, scale fisse o lavori eseguiti su scale portatili, ecc.

Nei lavori e nelle fasi di manutenzione ordinaria/straordinaria di rifacimento di coperture vi è il rischio di caduta all'interno della costruzione a causa dello sfondamento della superficie quando non ha adeguata portanza a causa del materiale con cui è stata realizzata (es. travi in legno e tavole in cotto, cemento-amianto) o per la presenza di lucernai o altre aperture.

Deve essere tenuto in considerazione anche il rischio di caduta all'esterno della costruzione che va eliminato adottando idonee opere provvisorie, ponteggi, parapetti.

OPERE PROVVISORIE O PROTEZIONI

Le opere provvisorie o protezioni sono tutte quelle opere, attrezzature che permettono al lavoratore di eseguire un lavoro in quota in sicurezza, ad esempio: ponteggi, ponti mobili su ruote/trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie.

PONTEGGI

Nell'uso di ponteggi deve essere sempre redatto il P.M.U.S. (Piano Montaggio, Uso e Smontaggio) che deve essere comprensivo del disegno esecutivo specifico per il ponteggio in uso. Devono essere completi in ogni parte. Dotati di parapetto con correnti superiore ed intermedio, fermapiède, chiusura di testata, piano di calpestio completo, ponte e sottoponte.

Devono essere montati secondo le indicazioni del P.M.U.S. ed il disegno esecutivo.

PONTI MOBILI SU RUOTE

A differenza del ponteggio non richiede la redazione del P.M.U.S. ma il rispetto delle istruzioni di montaggio e smontaggio presenti nel manuale di uso ed elaborate dal produttore.

PARAPETTI PROVVISORI

Generalmente vengono utilizzati a complemento o in sostituzione dei ponteggi quale protezione nell'esecuzione dei lavori sui solai o sulle coperture.

SCALE A MANO PORTATILI

L'utilizzo della scala portatile è giustificato dal limitato livello di rischio, dalla breve durata di impiego e dalle caratteristiche del sito non modificabili.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il DPI contro le cadute dall'alto comprende non solo il DPI (imbracatura) indossato dal lavoratore, ma anche il sistema di arresto di caduta completo e costituito dai seguenti elementi: il punto di ancoraggio i connettori, il cordino o il dispositivo retrattile, l'imbragatura.

I dispositivi di protezione individuale da utilizzare per lavori in quota possono essere divisi in due macro-categorie:

- dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta; destinati ad impedire che il lavoratore raggiunga la zona in cui sussiste il rischio di caduta dall'alto;
- dispositivi individuali contro le cadute dall'alto; destinati ad arrestare una caduta nel più breve spazio possibile.

RISCHI DI SEPPELLIMENTO

- Scavi

In cantiere si possono presentare due tipologie di scavo:

- di fondazione o splateamento/sbancamento;
- a sezione ristretta od obbligatoria.

Nel rischio da seppellimento negli scavi la principale azione deve essere svolta in fase preventiva, individuando la corretta inclinazione delle pareti di scavo, in funzione delle caratteristiche geomorfologiche del terreno, verificando che venga rispettata durante la fase di scavo e mantenuta nelle fasi successive.

È necessaria quindi venga fatta una verifica preventiva delle caratteristiche del terreno e che vengano fornite indicazioni precise dell'andamento del fronte di scavo. Queste sono descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore per la sicurezza, anche con riferimento all'indagine geologica/geo-tecnica, se presente.

FORMAZIONE

Nelle situazioni sopra descritte è fondamentale l'adeguata formazione degli operatori.

- Formazione alla mansione dei lavoratori
(art. 37 D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011).
- Formazione Preposti
(art. 37 D. Lgs. 81/08 e accordo Stato-Regioni 21/12/2011).
- Formazione uso PLE
(art. 73 c. 5 D. Lgs. 81/08 e accordo stato-Regioni 22/02/2012).

- Formazione/addestramento uso DPI anticaduta (art. 77 c. 5 D. Lgs. 81/08).
- Formazione montatori ponteggio (art. 136 commi 6 e 7 ed allegato XX).
- Documentazione di cantiere

Si riporta un elenco non esaustivo della documentazione che deve essere presente in ogni cantiere:

- Notifica preliminare (nei casi previsti).
- P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento).
- P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) imprese affidatarie/esecutrici.
- P.M.U.S. (Piano Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio) con disegno esecutivo e/o progetto/calcolo.
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico.
- Dichiarazione di corretta installazione della gru e verifiche periodiche.

Si rammenta che l'assenza o la carenza di misure di prevenzione e di protezione in edilizia, sono violazioni agli articoli del titolo IV del D. Lgs. 81/2008.

Tali violazioni sono sanzionate con ammende che variano da € 2.192,00 a € 7.014,00 a seconda degli articoli violati.

RISCHI DI INVESTIMENTO

Durante i lavori stradali elevato è il rischio di investimento di pedoni e di lavoratori, da parte dei veicoli in transito e da parte dei mezzi operativi. Un rischio che deve essere riportato nel PSC con le specifiche misure di prevenzione adeguate alle diverse tipologie di strade. La normativa di riferimento oltre al D.Lgs. 81/2008 è anche il Codice della strada con il relativo regolamento di attuazione.

- Recinzione di cantiere

Deve essere presente una recinzione di cantiere idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109 D. Lgs. 81/08). Qualsiasi area di lavoro deve essere delimitata con idonee barriere presegnalate e segnalate.

- Segnaletica stradale

La segnaletica deve essere adeguata a salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale (art. 21 comma 2° del C.U.S. in riferimento agli artt. da 30 a 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada).

2. LA REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI LAVORO NEI CANTIERI EDILI

LAVORO AUTONOMO - LA FIGURA DELL'ARTIGIANO

L'artigiano è un lavoratore autonomo che deve lavorare senza vincolo di subordinazione, quindi in modo autonomo e senza alcuna direttiva (art. 2222 codice civile). Per gli organi di vigilanza, appaiono elementi di criticità per la figura genuina dell'artigiano in cantiere, la presenza dei seguenti indici:

1. Mancanza di dotazioni strumentali rappresentata da macchine e attrezzature da cui si possa evincere autonoma capacità organizzativa e realizzativa dei lavori da eseguire.
2. Mancanza di pluricomittenza (c'è un solo committente: le fatture per la realizzazione dei lavori, in un determinato arco temporale, sono tutte alla stessa impresa committente).
3. Compimento di fasi lavorative legate ad un cronoprogramma "etero determinato" (determinato da altri) e non autonomo (esempi: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite da committente o appaltatore). (Circolare MLPS n. 16 del 04.07.2012).

In presenza degli indici di cui sopra, il rapporto di lavoro verrà ricondotto ad un rapporto di natura subordinata nei confronti del datore di lavoro che di fatto ne utilizza la prestazione, con le conseguenti sanzioni amministrative di natura lavoristica, recupero di contributi e premi omessi e sanzioni per illeciti penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Circ. MLPS n. 16/2012 del 04/07/2012).

Più artigiani in cantiere - problematiche

Nel settore edile vengono effettuate prestazioni di lavoro che, proprio per la tipologia di opere da realizzare, richiedono la simultanea presenza di lavoratori che operano assieme nella costruzione di un unico prodotto. Queste maestranze operano in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche e unitarie che non si conciliano con l'autonomia realizzativa dell'opera che è presupposto fondamentale per la corretta identificazione della prestazione di lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 del codice civile (attività di manovalanza, muratura, rimozione amianto, posizione di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore (Circolare MLPS n. 16 del 04.07.2012)

Per fare un caso pratico, lavoratori autonomi (artigiani) "associati di fatto" di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali con il committente (o con l'impresa esecutrice - con o senza contratto formale) e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo ricevendone le direttive:

- in questo caso la situazione non è regolare: vi è un datore di lavoro "di fatto" (contraente principale che ha stipulato il contratto con il committente o con l'impresa esecutrice) che si avvale della prestazione d'opera di altri lavoratori che non sono davvero autonomi ma prestatori subordinati di fatto.

APPALTO ILLECITO O PSEUDO APPALTO

L'art. 1655 c.c. stabilisce che l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L'art. 29 del D.Lgs. 276/03 stabilisce infatti che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio, dotato in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Se pertanto manca in capo all'appaltatore l'organizzazione di mezzi, intesa anche come esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, e l'assunzione del rischio d'impresa, si è in presenza di appalto illecito che viene sanzionato come somministrazione non autorizzata di manodopera.

LAVORATORI IN NERO

Ai sensi dell' Art. 3, commi 3 e 3-ter, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 s.m.i., sono lavoratori in "nero" tutti i lavoratori subordinati per i quali non sia stata effettuata la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro tramite una comunicazione obbligatoria telematica (modello Unilav) da inviare attraverso i soggetti abilitati e accreditati (consulenti, commercialisti) secondo le modalità indicate da ciascuna Regione dove è ubicata la sede di lavoro.

Tale comunicazione va effettuata dal datore di lavoro entro le ore 24 del giorno prima rispetto a quello di effettiva occupazione.

Se l'impiego da parte di un'impresa di lavoratori in nero è pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere, verrà adottato ex art. 14 D.Lgs. 81/08 il provvedimento di sospensione dell'attività e le lavorazioni non potranno continuare, fino a quando le posizioni lavorative non saranno regolarizzate e non verrà pagata almeno una parte (€ 500) della sanzione aggiuntiva prevista di € 2000.

Al fine di evitare la sospensione dei lavori in cantiere adottata per mancanza di documentazione utile a comprovare la regolare occupazione dei lavoratori, occorre tenere in cantiere in fase di prima verifica:

- per i lavoratori dipendenti: ultimo/recente prospetto di paga o comunicazione di assunzione;
- per gli artigiani: DURC valido e visita Camera di Commercio.

Tutti i lavoratori, oltre al tesserino di cantiere, devono avere un documento di riconoscimento.

CORRETTA APPLICAZIONE CCNL DEL LAVORATORE EDILE

Esiste un obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per tutte le imprese che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile, nonché l'obbligo di inquadrare come operai, (con conseguente iscrizione alla Cassa Edile) di tutti i lavoratori adibiti a mansioni esecutive (in cantiere (ad es. muratori e carpentieri non possono essere inquadrati come impiegati).

Gli organi ispettivi pongono attenzione alla corretta applicazione del CCNL, effettuata dalle società al fine di verificare che le imprese che svolgono in modo prevalente attività edile, applichino il CCNL edilizia.

Ove l'impresa eserciti attività diverse ma connesse potrà applicare il CCNL relativo all'attività principale o prevalente, mentre laddove le attività siano considerate tra loro autonome, si applicherà nei confronti dei lavoratori addetti alle stesse la regolamentazione contrattuale prevista per ciascuna di esse.

3. COMMITTENTE PRIVATO DI OPERE EDILI

Nella sicurezza delle costruzioni è fondamentale il ruolo del committente nel definire le regole della prevenzione che si sviluppano dalla progettazione dell'opera alla scelta delle imprese, all'esecuzione dei lavori.

Vengono considerati i punti cruciali delle scelte di sicurezza che rispondono agli obblighi del committente, quali per esempio la verifica dei requisiti tecnico professionali dell'impresa affidataria ed esecutrice, la verifica degli adempimenti dei coordinatori, il rispetto delle misure generali di prevenzione e le priorità degli adempimenti del committente, in modo da costituire riferimento per qualsiasi cittadino che deve realizzare un'opera edile ma anche per le amministrazioni concedenti il titolo abilitativo.

Il Committente può essere:

- Privato cittadino
- Proprietario di immobili
- Amministratore di condominio
- Titolare di aziende, imprese (anche agricole)
- Società immobiliari
- Titolare di imprese edili

Se i lavori edili vengono eseguiti direttamente dal committente con l'aiuto di altre persone, esso diventa anche datore di lavoro di un'impresa di fatto, con l'obbligo di rispettare tutti i relativi adempimenti di un'impresa con dipendenti.

IL COMMITTENTE È IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DI CHI LAVORA IN CANTIERE

IL COMMITTENTE PUÒ INCARICARE UN RESPONSABILE DEI LAVORI

Nel caso in cui il committente non voglia occuparsi in prima persona di sovraintendere agli obblighi e alle responsabilità in materia di salute e sicurezza (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), può incaricare un "Responsabile dei lavori" che lo sostituirà nei propri compiti. In questo caso:

- Il nominativo del Responsabile dei Lavori deve essere riportato nella notifica (art. 99 e All. XII del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008);
- L'incarico è preferibile se fatto per iscritto;
- L'incarico deve essere dato ad un soggetto con conoscenze/competenze tecniche in edilizia.

Il Committente invia la notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

QUANDO:

✓ Nel cantiere c'è la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (ad es. una manutenzione di copertura inizialmente prevista da un'unica impresa con successivo subentro di una seconda impresa per la tinteggiatura delle facciate);

✓ Nel cantiere c'è un'unica impresa con entità lavori presunta superiore a 200 uomini-giorno (ad es. una manutenzione copertura effettuata da unica impresa impiegando 3 lavoratori per almeno 67 giorni).

Inoltre effettua la verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi prima di affidare i lavori ad imprese e/o lavoratori autonomi, attraverso la presa visione di alcuni documenti, quale visura camerale, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Documento di valutazione dei rischi (DVR), Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, ecc.

Il Committente nomina, altresì, in alcuni casi il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (csp) e/o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (cse).